# RACCOLTA

DELLE

# LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, REGOLAMENTI

## CIRCOLARI ED ISTRUZIONI

DEI

CESSATI GOVERNI DELLE PROVINCIE ITALIANE

SULLE

## PENSIONI DI SERVIZIO CIVILE E MILITARE

CON L'AGGIUNTA

DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI PENSIONI DEL REGNO D'ITALIA

PUBBLICATA

**con autorizzazione della Corte dei Conti**


PER CURA

del Cav. DE-BERNARDI Dott. EMILIO

Ragioniere di detta Corte

E

Cav. D° FELICE GIOLITI

Reggente la Divisione Pensioni.


---

PARTE QUARTA DELLA RACCOLTA

---

## PROVINCIE MODENESI

---

SEZIONE 2ª — **Pensioni militari.**

---


TIPOGRAFIA FODRATTI

**FIRENZE** Via San Zanobi, N° 88. | **TORINO** Via dell'Ospedale, N° 21.

1869.

# INDICE CRONOLOGICO

## GOVERNO DUCALE ESTENSE

### *Regolamento per le Compagnie di Milizie urbane. Competenze e privilegi.* 18 *marzo* 1817.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

(Circolare).

Si notifica colla presente a V. S. l'estratto del regolamento sanzionato da S. A. R. per le compagnie di milizie urbane, nella parte che risguarda la competenza del foro militare ed altri privilegi concessi dalla sovrana munificenza agl'individui delle medesime. Se le notificano in pari tempo le massime e discipline, che in virtù di venerato rescritto dell'A. S., datato 5 corrente sopra elenco n° CXI, ed inesivamente al contenuto negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del regolamento anzidetto, sono state stabilite di concerto col generale comando militare, onde abbiano i tribunali e giusdicenti l'opportuna norma di contegno pei casi d'arresto o cattura, e per il metodo del successivo procedimento contro le persone militari, od aventi privilegio di foro militare.

Viene quindi incaricato il di lei ufficio di uniformarsi nelle occorrenze con tutta esattezza ai termini delle concessioni, e delle discipline surriferite; tale essendo la sovrana mente e volontà.

Modena, 18 marzo 1817.

---

Estratto. — *Privilegi concessi da S. A. R. al Battaglione delle Milizie urbane, e notificati con Circolare del Supremo Consiglio di giudizio, in data* 18 *marzo* 1817.

§ 1° Sarà comune ai componenti il corpo degli urbani regolati, diviso in compagnie a Modena, a Carpi, al Finale, alla Mirandola, a Correggio, il privilegio del foro, come è goduto da quelli che ne fanno parte del battaglione della truppa effettiva.

§ 2° Non potranno essere giudicialmente convenuti davanti i competenti tribunali per debiti civili, se prima il creditore non avrà partecipato i titoli del di lui credito e le di lui pretese al comandante il corpo, che avrà diritto di far sospendere per un termine soltanto di dieci giorni ogni molestia, onde tentare di ridurre le parti ad un amichevole componimento, e non riuscendo di conciliarle le rimetterà tostamente al tribunale, o giusdicente civile competente.

§ 3° Sarà nullo ogni sequestro che si ottenesse o fosse fatto sugli stipendi, e sarà pure di niun valore ed inattendibile qualunque cessione de'medesimi a favore di altra persona.

§ 4° I comandanti dei corpi dovranno dare ai giusdicenti locali nota degl'individui che fanno parte della compagnia urbana, ed avvertirli di tutte le variazioni per tutti gli oggetti portati dal presente piano.

§ 5° Sarà permesso di portare l'uniforme anche nei giorni di non attuale servigio, fatto però riflesso alla convenienza di conservarlo, onde sia sempre in istato ben decente per valersene in circostanza di servigio attivo.

*Omissis*

§ 8° È permesso a ciascheduno fuori del tempo di attuale servigio di vivere alle rispettive case, e di esercitare qualunque onesta arte e mestiere, e volendo prender moglie non vi sarà a questo riguardo alcuna dipendenza dal proprio capitano.

*Omissis*

§ 14. La compagnia assoldata in Modena verrà regolata pienamente come il battaglione di linea ed il corpo de'reali dragoni.

*Omissis*

§ 20. Venendo il caso in cui, inutile essendo riuscita la combinazione amichevole di cui all'art. 2°, fosse luogo al sequestro personale di qualche urbano a termini del disposto dal codice libro 1, tit. X, il giusdicente dovrà rimetterne requisitoria per la esecuzione al comandante del corpo, quale farà levare dal ruolo il soldato, e farne eseguire l'arresto o col mezzo dei reali dragoni, o col mezzo di altre truppe.

§ 21. Non si potrà fare alcun sequestro, od esecuzione sulla montura, o qualsivoglia parte dell'armamento, ed ogni atto che cadesse sopra tali articoli surà egualmente di niuna efficacia.

---

## *Organizzazione dei Battaglioni urbani.*

### 15 *giugno* 1818.

FERDINANDO, ECC. ECC. ECC.

Si formeranno due battaglioni urbani, uno nella provincia di Modena, e l'altro nella provincia di Reggio; l'allegato *A* contiene lo stato fissato per il battaglione di Modena, e l'allegato *B* per quello di Reggio. Da questi si vede che dall' attuale battaglione urbano la compagnia di Correggio passerà a quella di Reggio.

Questi battaglioni urbani staranno abitualmente alle case loro, disposti però, ogni qualvolta verranno chiamati sotto le armi, a prestare gli servigi a cui saranno richiesti. Tutte le domeniche si riuniranno nelle comuni rispettive per l'istruzione ed esercizio per lo spazio di un'ora e mezzo; l'ora in quest'esercizio sarà fissata dai comandanti delle compagnie secondo le stagioni, ed in modo da non distogliere perciò al soldato il tempo di assistere ai divini uffici.

Nei battaglioni urbani non saranno ammessi che individui casati nelle rispettive comuni, di buona condotta, non soggetti a vizi, ed insomma persone, a cui si può in ogni occasione, con fiducia, consegnare le armi e la pubblica sicurezza.

Gli uffiziali saranno, come nella truppa, tutti nominati dal Sovrano; i sott'uffiziali saranno nominati dai comandanti dei battaglioni, eccetto però i sergenti assoldati, la di cui nomina è riservata al comando generale.

I soldati serviranno a tempo indeterminato, e dipenderà da loro uscire dal corpo, previa la denunzia di sei mesi da farsi al comandante della compagnia; ma gl'individui che, per loro condotta o mancanza di esattezza d'intervenire agli esercizi delle domeniche, dessero luogo a non essere contenti di loro, saranno licenziati dal corpo.

Gl'individui che compongono ora il battaglione urbano continueranno a restarvi, e la compagnia di Correggio passerà rispettivamente al battaglione reggiano.

In quanto l'una o l'altra compagnia abbia al presente un numero di teste maggiore del prescritto nel nuovo Stato, i meno meritevoli e i meno atti saranno licenziati.

L'uniforme del battaglione di Modena resta qual'è, e i signori uffiziali porteranno il schakos come quelli del battaglione di linea. Il battaglione di Reggio avrà le mostre e bavaro scarlatto; si conformerà nel taglio perfettamente a quello di Modena. Gli uffiziali potranno portare tutto l'anno l'uniforme, i sott'uffiziali e soldati solo quando saranno chiamati a prestare servizio.

Come vedesi dagli allegati *A*, *B*, parte degli uffiziali e sergenti percepiranno soldo; le altre piazze saranno gratuite. I primi avranno in consegna le armi, la buffetteria e gli abiti del soldato, e percepiranno perciò gli assegni di rappezzamento. Saranno incaricati dell'istruzione delle domeniche, ed in generale di tutto il servizio giornale.

I signori uffiziali senza soldo interverranno agli esercizi delle domeniche, al che non si dubita, che saranno portati dal proprio zelo, per rendersi atti alla carica che occupano; s'intende che anche i signori uffiziali non assoldati saranno in tutti i riguardi considerati essere sotto la giurisdizione militare.

Gli appuntamenti per gli uffiziali a soldo saranno i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Per il capitano . . . . . . . . . . | L. 80 | mensili |
| Per il capitano-tenente . . . . . . . | » 75 | id. |
| Per il tenente . . . . . . . . . . | » 65 | id. |
| Per il sottotenente . . . . . . . . | » 58 | id. |
| Per il sottotenente banderale . . . . | » 50 | id. |

Percepiranno inoltre centesimi 77 annui per uomo, per spese di rappezzamento di vestiario; centesimi 19 annui per uomo, per la conservazione della buffetteria; centesimi 38 per la riparazione dell'armamento.

Ogni uffiziale distaccato in una comune percepirà questi assegni per il numero di teste di detta comune, essendo lui incaricato della conservazione e riparazione delle armi, buffetteria e vestiario del suo distaccamento. Il comandante del battaglione ed i capitani comandanti di compagnia veglieranno tanto sopra l'istruzione, l'esercizio ed il buon ordine della truppa, quanto anche alla debita conservazione degli oggetti sopraccennati.

I sergenti assoldati, che nelle comuni minori presteranno i servizi sovraccennati, avranno dal magazzino militare il gran vestiario per quelle durate che sono stabilite per la truppa assoldata, e conseguiranno lire 1 e centesimi 10 giornali a titolo di soldo, deconto, legna, pane, rappezzamento ed altre competenze. Gli altri bassi-uffiziali e soldati riceveranno dal magazzino militare il gran vestiario composto di un abito, pantaloni di panno, stivaletti di panno e schakos, e questi oggetti resteranno depositati presso gli uffiziali, e non saranno distribuiti ai soldati che per l'esercizio o altre occasioni di servizio. Similmente ogni soldato avrà uno schioppo, una giberna, porta-giberna e porta-baionetta; i bassi-uffiziali anche la sciabola, ed i tamburi la cassa, il tutto dai magazzini militari.

Sarà obbligo del soldato, finito il servizio o l'esercizio, di ripulire le armi ed il vestiario, e depositarli nei luoghi destinati.

A titolo di piccolo vestiario il basso-uffiziale, tamburo e soldato percepirà lire 1 italiana mensile, e sarà obbligato con questa ogni qualvolta interverrà all'esercizio, o sarà chiamato a prestare servizio, a essere provveduto di camicia, mutande, un colletto nero, e buone scarpe.

La durata degli oggetti di buffetteria e di gran vestiario è fissato nell'allegato tabella *C.*

Per giornate di consumo di questi oggetti si considereranno tanto quelle degli esercizi, quanto quelle di qualunque altro servizio prestato. Alla fine di ogni anno il comandante il battaglione presenterà all'economato militare una specifica, dimostrante le giornate di consumo che i diversi oggetti avranno scontate in quell'anno. Ogni qualvolta i sotto-uffiziali e soldati urbani saranno posti in attività di servizio, conseguiranno il soldo assegnato nella tariffa contenuta nell'allegato *D.*

Se il servizio sarà ordinato dal comando militare, il pagamento suddetto si farà a carico della cassa militare; se sarà domandato dai rispettivi podestà per decoro, per festività, per sicurezza particolare delle comuni, starà a carico delle rispettive casse comunali, le quali inoltre dovranno rimborsare l'economato militare dell'importare di consumazione giornaliera del vestiario, fornimento calcolato in ragione di centesimi 8 per tutte le giornate del servizio prestatogli dalla truppa.

Le somme da pagarsi alla truppa sia per il soldo agli uffiziali e soldati, sia per deconto, rappezzamento del vestiario che sono a carico dell'erario sovrano, saranno avanzate dai podestà delle comuni, e rimborsate loro dall'economato militare.

Qualunque pagamento da farsi alla truppa suddetta sarà eseguito dietro stato nominativo, certificato dai podestà, constatante la presenza degli uomini, e sarà corredato da ricevuta del pagamento dei capi delle compagnie e delle sezioni di esse.

Le giornate di servizio prestate straordinariamente saranno calcolate in diminuzione della durata degli effetti, tanto se il servizio è fatto per ordine del comando militare, quanto se è

fatto per festività ed in servizio delle comuni; a tal effetto i capi delle compagnie, o sezioni di esse, riporteranno dai podestà l'opportuno certificato di servizio.

Il tenente colonnello Conti, avendo finora pensato a proprie spese al vestiario delle compagnie urbane non assoldate, resterà questo metodo per il battaglione modenese fino al 31 dicembre 1818, ed il detto tenente colonnello continuerà a percepire fino a quest'epoca le due lire mensili a testa.

Il soldato incomincierà però già dal 5 luglio a percepire una lira mensile a testa; e sarà da quest'epoca obbligato a pensare alla sua piccola montura, com'è fissato da questo regolamento.

Sarà pensiero del tenente colonnello Conti di far passare le monture della compagnia di Correggio agl'individui delle diverse comuni, che saranno nuovamente arrolati nel battaglione di Modena.

Alla fine dell'anno si passerà una rivista di questo battaglione, e si rileveranno dal detto tenente colonnello le monture esistenti presso le diverse compagnie fissandone la durata, ed il rispettivo suo credito gli sarà assegnato alla cassa militare.

Le armi e buffetterie della compagnia di Correggio passeranno al battaglione di Reggio, ed il battaglione di Modena ne rileverà altrettante dall'armeria rispettivamente del magazzino.

Ogni anno il soldato urbano tirerà al segno; per quest'esercizio la compagnia riceverà tre cartucce a testa, e si eseguirà all'esercizio delle domeniche.

Quando le compagnie urbane saranno chiamate a prestar servizio per compagnia intiera, gli uffiziali senza soldo percepiranno, per il tempo che avranno a prestar servizio, il soldo fissato disopra per i diversi gradi, e se avranno ad allontanarsi a più di una marcia dalla loro stazione, percepiranno l'indennità di via come gli uffiziali della truppa di linea.

Per ogni battaglione vi sarà un aiutante maggiore che potrà essere tenente, sottotenente, o banderale, e percepirà il soldo secondo il suo grado.

Nelle città ove non esistono comandanti di piazza titolare, gli uffiziali degli urbani faranno anche il servizio di comandante di piazza.

Con questa nuova organizzazione di battaglioni urbani della provincia di Modena e Reggio si vuole anche incorporare l'organizzazione ch'esisteva sotto il governo del duca Ercole III delle così dette milizie foresi, e però nel modo seguente:

L'allegato *A*, *B*, *C* dimostra quali comuni saranno addette al distretto di ogni compagnia urbana.

Per ognuna di queste compagnie sarà la scelta di 200 uomini di milizia, quante di queste milizie convenga fissarne in ogni comune, come la scelta degli uomini stessi sarà fatta dai signori governatori d'intelligenza coi comandanti di battaglione.

Questi uomini dovranno essere casati nelle comuni, atti a portare le armi e di buona condotta. Questi avranno la licenza di avere nelle proprie case le loro armi, senza però poterle portar fuori di casa quando non sieno dall'autorità chiamati a prestar qualche servizio.

I servizi che avranno da prestare questi soldati di milizia saranno o per la sicurezza pubblica o per la custodia delle messi, per tirar il cordone in caso di malattia di uomini o del bestiame, od altri bisogni che insorger potessero.

Non si esige però da questi uomini di milizia nè uniforme, nè esercizio militare, e resteranno essi interamente sotto la giurisdizione civile.

Nelle comuni ove vi sono urbani gli uomini di milizia non saranno chiamati che quando il numero degli urbani non bastasse.

Nelle altre comuni in caso di bisogno saranno chiamati dai rispettivi sindaci nel numero di uomini di milizia necessari, avvisandone però sempre il comandante della compagnia urbana, il quale, se occorrerà che il servizio degli uomini di milizia continui per più giorni, gl'invierà un uffiziale o un basso-uffiziale urbano per servire di comandante a questi uomini di milizia; come in generale nei casi che esigessero maggior numero di forza armata, ed in cui fossero chiamate le milizie, gl'uffiziali, bassi-uffiziali e soldati urbani sarebbero divisi fra essi per regolare il servizio.

Quale indennizzazione, o pagamento, o vitto converrà dare a questi uomini di milizia in caso che, sieno chiamati a prestar servizio; questo farà l'oggetto di una norma separata, ritenendosi qui solo che resteranno queste spese totalmente a carico delle comuni.

Il comandante la compagnia urbana terrà solo la specifica nominale degl'individui di milizia addetti alla sua compagnia d'intelligenza coi sindaci, penserà a rimpiazzare quelli che venissero a mancare, e quando poi fossero chiamati a prestare qualche servizio, penserà che questi sieno eseguiti colla maggior esattezza e buon ordine. Fuori del qui accennato non esisterà altra milizia forese.

Gli uffiziali che con sovrano decreto erano addetti a questa milizia, conserveranno il diritto di portare il loro uniforme, come fu accordato a tutti gl'individui che servivano il duca Ercole III, ma non avranno più alcun servizio da prestare. Quelli fra loro che desiderar potessero di entrare nel battaglione urbano, e che si sentano le cognizioni e capacità necessarie per prestare questo servizio, potranno indirizzarsi al supremo comando generale militare per ottenere quelle piazze che fossero vacanti.

Questa organizzazione fu da S. A. R. il duca approvata, e viene quindi colla presente mia sottoscrizione sanzionata.

Modena, il 15 giugno 1818.

FERDINANDO.

*Il Generale*
GUICCIARDI.

---

## *Formazione di un Battaglione urbano.*
## 16 *giugno* 1818.

### COMANDO GENERALE MILITARE.

Abbiamo determinato che sia formato nella provincia di Reggio un battaglione urbano, che l'attualmente esistente sia in avvenire formato intieramente dalla provincia di Modena. Questi battaglioni saranno formati secondo la qui annessa organizzazione.

La formazione incomincierà dal 1° luglio anno corrente, da qual'epoca incomincieranno anche i soldi ed assegni fissati nell'organizzazione.

Il tenente colonnello Conti continuerà a comandare il battaglione urbano modenese. Per comandante del battaglione reggiano nominiamo il sig. Peri, dandogli il grado di colonnello ; ambedue questi comandanti di battaglione dipenderanno direttamente dal comando generale.

Con altro annesso foglio nominiamo la maggior parte degli uffiziali ai detti battaglioni, fra cui, oltre quelli addetti presentemente agli urbani, vi sono vari comandanti di piazza, i di cui posti avranno a cessare ed i detti uffiziali vestire d'ora innanzi l'uniforme urbana, ritenendo però, com'è detto nell'organizzazione, che gli uffiziali urbani, ove non vi sono comandanti di piazza, suppliranno anche a questa incombenza.

Per gl'individui che finora percepirono pensione, nominati a piazze con soldo, continueranno le pensioni, e non percepiranno dalla cassa militare che la metà del soldo fissato alla loro carica.

Solo il colonnello Peri continuerà a percepire la pensione assegnatagli, ed oltre questa le novanta lire mensili dalla cassa militare.

In ambedue i battaglioni restano ancora varie piazze d'uffiziale senza soldo da nominare ; per questi il comando generale, sentiti i comandanti dei battaglioni, ci proporrà altri soggetti, rite-

nendo che debbono aver mezzi sufficienti da vestire l'uniforme, e vivere con decenza, applicarsi al servizio, ed unire tutte le altre qualità morali necessarie ad un offiziale.

A questi posti potranno anche essere nominati individui che servirono nelle fu truppe italiane, e che ora percepiscono pensione, e questi, facendosi merito colla loro attività al servizio, potranno poi aspirare ad entrare a piazze con soldo in caso di vacanze.

Modena, il 16 giugno 1818.

*Il Generale*
GUICCIARDI.

---

*Disposizione Sovrana portante la massima a ritenersi sulla concessione di centesimi 25 al giorno ai sudditi Estensi, provvisti di soldo di ritiro dal Governo austriaco o da altri Governi.*
29 *ottobre* 1818.

FRANCESCO IV, ECC. ECC. ECC.

Non potendoci ritenere obbligati nè da convenzioni, nè dalla natura della cosa, a corrispondere delle pensioni accordate per generosità dal governo austriaco o da altro governo a sudditi estensi, ove ora sieno compresi in particolari convenzioni, si ritenga per massima che senza legarsi al soldo di ritiro da essi ottenuto da altro governo, accordiamo loro con nuova nostra concessione qualora sono miserabili, o per ferite, età o imperfezioni resi inabili a guadagnarsi il pane, accordiamo loro pel soldo di ritiro venticinque centesimi giornali, e segurà questa misura riguardo ai soldati che servirono sotto il governo cessato, ritenuto che quelli già in possesso di una pensione maggiore a carico degli Stati estensi, e che sia in corso, la ritireranno.

Ai bassi-ufficiali di quella categoria accordiamo una metà di più che ai soldati semplici.

Modena, il 29 ottobre 1818.

FRANCESCO.

Altra disposizione successiva delli 7 novembre 1818, in elenco al n° 448 di protocollo n° 178, porta quanto segue:

„ Non si accorda questo soldo di ritiro a questi bassi-ufficiali e soldati reduci, che dall'e-
„ poca del ritorno in questi Stati. „

FRANCESCO.

---

*Regolamento sul servizio per le Truppe di S. A. Reale Francesco II, Duca di Modena, Reggio, ecc.*
15 *dicembre* 1819.

PARTE I. — *Regolamento di Compagnia.*

SEZIONE 1ª. — *Prescrizioni di servizio per tutti i gradi di una Compagnia.*

CAPITOLO VI. — *Del Cadetto.*

Il posto di cadetto è fissato pei figli d'ufficiali o di persone di ceto civile che abbiano buona condotta morale, siano bene educati, abbiano mezzi per vivere nella conveniente decenza, siano riconosciuti idonei al servizio, e capaci a divenire abili ufficiali e sotto-offiziali.

Il conferire questo posto dipende dal supremo comando generale.

I cadetti sono ripartiti nelle compagnie, e quando ne hanno la capacità, s'impegnano di fare il servizio dei sotto-uffiziali; nel qual caso ognuno ha da conformarsi alle particolari prescrizioni contenute nel presente regolamento, che si riferiscono alla carica di cui esercita le funzioni. Del resto la militare subordinazione prescrive ai cadetti gli stessi doveri d'obbedienza e rispetto verso i superiori tutti come al soldato comune.

Niuno però di essi può subito dopo il suo ingresso essere impiegato come sotto-uffiziale, ma al pari de' soldati comuni sono da impiegarsi prima come facenti funzioni e sotto-caporali, dopo però che hanno acquistate le necessarie cognizioni, ed in seguito si promuovono soltanto in ragione del loro merito ai posti vacanti di sotto-caporali, caporali e sergenti facendoli regolarmente riconoscere, e conservando il titolo di cadetto.

Il cadetto monta con la bandiera sia alla guard'a del campo, come in guarnigione.

Deve il cadetto occuparsi costantemente nell'acquistare tutte le cognizioni relative al militare servizio, rendendosi atto ad istruire, addestrare le reclute, istruirsi nei conteggi di compagnia, ammaestrarsi nella scherma, ed in quegli esercizi che contribuiscono a formarlo robusto e disinvolto, rendendosi degno di essere un giorno promosso uffiziale dimostrandosi attivo e zelante.

*Omissis*

Modena, 15 dicembre 1819.

*Il Generale Comandante*
Guicciardi.

---

## *Pensioni di favore agli Urbani.*
## 17 *ottobre* 1826.

Abbenchè non siavi massima che accordi pensione o veteranza pel servigio prestato nelle compagnie urbane, null'ostante per la particolarità del caso sottopongo rispettosamente a V. A. R., per le venerate sue risoluzioni, che Pietro Baraldi, della compagnia urbana di Finale, fu colpito nel settembre dello scorso anno 1825 da un colpo di paralisi all'arto inferiore sinistro, ribelle ad ogni metodo di cura, in modo che trovasi inabilitato all'esercizio della sua professione da muratore, unico mezzo che aveva onde procurarsi sostentamento. La di lui condotta sì politica che morale, religiosa e militare viene indicata una delle migliori sotto ogni rapporto, e questo soldato trovasi già al servizio di V. A. R. nella suddetta compagnia urbana fino dal novembre 1814, solo avendolo per qualche mese interrotto onde prestarlo più attivamente alla V. A. R. nell'ora sciolta compagnia granatieri urbani, da dove fu rimesso nell'indicata di Finale.

---

„ Attesa la particolare circostanza d'avere il soldato urbano Pietro Baraldi, ora della com-
„ pagnia del Finale, servito nella compagnia urbana assoldata, in oggi sciolta, e continuato dopo
„ a servire nel corpo, avendo servito già da 12 anni, ed essendo diventato inabile, gli accordiamo
„ *in via di grazia* la pensione militare a carico della cassa del ministro di pubblica economia. „

Modena, il 17 ottobre 1826.

FRANCESCO.

*Ordine del giorno circa l'aumento di soldo del venti per cento ai Comuni trabanti, e centesimi 30 ai Sergenti giornali.*

26 *marzo* 1832.

FRANCESCO IV, ecc. ecc. ecc.

Per norma dell'economato militare e del reale corpo trabanti, come per notizia di tutti i dipendenti del militare comando generale, si trascrive il seguente venerato decreto.

Vedendo i buoni e zelanti servigi che prestarono assiduamente, specialmente nelle attuali circostanze, le guardie di palazzo dette trabanti, aumentiamo loro dal 1° aprile prossimo il soldo di 20 centesimi giornali per ogni trabante comune, ed aumentiamo 30 centesimi giornali al sergente Zampaloro.

Modena, 26 marzo 1832.

FRANCESCO.

Stanzani.

---

*Provvedimenti relativi ai Trabanti.*

22 *febbraio* 1839.

FRANCESCO IV, ecc. ecc. ecc.

„ Onde provvedere alle sopravvenute occorrenze nel corpo dei nostri trabanti per facilitarne „ il proprio servizio;

„ Promoviamo a caporale nel corpo stesso il trabante N. N.

„ Nominiamo a trabante in luogo del defunto N. N. il caporale del battaglione di linea N. N.

*Omissis*

„ Passando poi a pensione, che fissiamo di un franco al giorno sulla cassa dello Stato, col „ primo del prossimo venturo marzo il trabante N. N., nominiamo in sua sostituzione N. N., „ caporale nel battaglione di linea.

„ Il nostro supremo comando militare darà quelle coerenti disposizioni di suo istituto che „ sono del caso. „

Modena, 22 febbraio 1839.

FRANCESCO.

---

*Si determina che i Soldati non hanno diritto a pensione che dopo 16 anni di servizio.*

29 *maggio* 1843.

FRANCESCO IV, ecc. ecc. ecc.

Per l'avvenire non si accorda il diritto a pensione ai soldati che dopo 16 anni di servizio, quando dopo questi siano riconosciuti inabili.

Reggio, li 29 maggio 1843.

FRANCESCO.

### *Decreto con cui viene fissata la somma da assegnarsi a titolo di pensione ai Bass'Uffiziali e Soldati.*

20 *ottobre* 1843.

FRANCESCO IV, ecc. ecc. ecc.

Fissiamo la pensione ai soldati comuni normale a quaranta centesimi giornali, ai sotto-caporali e vice-brigadieri quarantacinque centesimi, ai caporali o brigadieri cinquantaquattro centesimi, e ai sergenti o marescialli d'alloggio settantasei centesimi.

Dato a Modena, addì 20 ottobre 1843.

FRANCESCO.

---

Annotazione.

Relativamente alla diserzione dei militari nelle truppe estensi, il ministero della guerra, con nota 16 ottobre 1868, avrebbe partecipato alla corte dei conti quanto segue:

„ Nel codice penale militare estense non si contiene alcuna disposizione, per la quale il servizio prestato anteriormente alla diserzione non abbiasi più a calcolare in caso di giubilazione.

„ Vi sono bensì alcune disposizioni, relative ai disertori, che ancora non avevano ultimata la capitolazione, e queste si compendiano nei §§ 440 e 441 del tenore seguente:

„ § 440. Quel soldato abile al servizio che è vincolato ad un termine prescritto di capitola- „ zione, quando venisse condannato per un delitto di diserzione pienamente provato in giudizio, „ sarà tenuto a rinnovare, dopo espiata la condanna, la metà del termine di sua capitolazione „ nel caso di prima diserzione. Non sarà necessario che questa dichiarazione venga fatta nella „ sentenza, essendo la relativa disposizione da praticarsi puramente in via economica. In caso „ poi di seconda diserzione, sarà obbligato dopo spirato il primo originario termine della me- „ desima, nel quale però non si calcolerà punto il tempo che il disertore sarà stato assente. „ Lo stesso s'intenderà anche pei capi di complotto. „

„ § 441. Il prolungamento o la totale rinnovazione della capitolazione non avrà però luogo „ verso di quello che avrà finito il suo termine della capitolazione, ma sarà disertato prima di „ aver ottenuto il congedo. „

*Omissis*

*Per il Ministro*
E. Driquet.

---

### *Gli Uffiziali militari e gli Impiegati civili dell'Azienda militare, i quali si assoggetteranno allo sconto del 2 per cento da versarsi nella Cassa per le pensioni, avranno diritto a pensione come tutti gli altri Impiegati civili.*

28 *giugno* 1844.

COMANDO GENERALE MILITARE.

Essendo piaciuto a S. A. R., l'augusto nostro Sovrano, di secondare le preci umiliate al trono dal corpo degli uffiziali estensi in attività di servizio ed assoldati, tendenti ad ottenere di potere

istituire una cassa per provvedere di pensione le loro vedove, il supremo comando generale si affretta di trascrivere il grazioso decreto, col quale la preossequiata A. S. R. degna secondare le preci umiliate.

„ Visto ed approvato questo progetto e per gl'impiegati civili dell'azienda militare, che si assoggetteranno allo sconto del 2 per cento da versarsi nella cassa del ministero di pubblica economia, avranno lo stesso diritto a pensione, computato dall'epoca dello sconto effettuato, come tutti gli altri impiegati civili dei diversi dicasteri. „

Fra breve il supremo comando generale farà conoscere al ministero, mediante uno stato nominativo, quali siano quelli fra gl'impiegati che intenderanno trar profitto dal benefico sovrano decreto.

Approfitta dell'occasione per confermare a cotesto lodevole ministero la sua distinta considerazione.

Modena, 28 giugno 1844.

*Il Generale Comandante delle Truppe*
FRANCESCO D'AUSTRIA D'ESTE.

---

## PROGETTO.

*Fondazione di una Cassa per le vedove di Uffiziali ed Impiegati militari, in data 27 giugno 1844.*

Il sottoscritto presenta a V. A. R. un progetto per la fondazione di una cassa per le vedove di uffiziali senza spesa dell'erario sovrano, nè della cassa del ministero di pubblica economia.

Infatti è un tristo pensiero per un uffiziale il sapere che la sua morte farebbe cadere nella miseria, od almeno in grandi ristrettezze, la propria vedova. I soli frutti della dote di una moglie d'uffiziale, che finora era per minimo fissata a modenesi lire 13000 ed ora è di simili lire 20000, non bastano a sostenere col dovuto decoro una famiglia; oltre di che vi sono vedove che, essendosi maritate avanti che i loro consorti fossero divenuti uffiziali, non hanno alcuna dote. L'intero corpo degli uffiziali estensi si offre ora spontaneo ed unanime di far cessare questo stato di cose, proponendo l'istituzione di una cassa per le proprie vedove, che mantenendosi da sè non chiederebbe da V. A. R. che la semplice autorizzazione di poterla fondare, e ciò sulle seguenti basi o regolamenti:

Art. 1° La cassa per le vedove di uffiziali si formerà col prodotto del tre per cento sul soldo degli uffiziali ammogliati, e dell'uno per cento su quello degli uffiziali nubili.

Art. 2° Le pensioni delle vedove saranno la quarta parte del soldo di attività del marito, se morto in attività di servizio, e purchè questa quarta parte non istia al disotto dei venti franchi mensili, nel qual caso sarà portata appunto ai venti franchi mensili, che sarà quindi il minimo di tali pensioni.

Art. 3° Quando un uffiziale passa a pensione, dovrà dichiarare in iscritto se vuol continuare a lasciare alla cassa delle vedove la quota mensile che lasciava essendo in attività di servizio; in questo caso la sua vedova sarà a parte del trattamento fissato per le vedove di uffiziali in attività. Che se volesse lasciare soltanto il 3 per cento sulla somma della sua pensione, allora la sua vedova non percepirà che un quarto della pensione toccata al marito, purchè questa parte non istia al disotto neppur essa di venti franchi mensili; nel qual caso sarà portata appunto ai venti franchi mensili, che sarà quindi il minimo anche delle pensioni di vedove d'uffiziali morti in pensione.

Art. 4° Gli uffiziali che non contribuiscono alla cassa lo sconto fissato non hanno diritto alla pensione delle loro vedove, a meno che non sia per grazia o previo l'aver pagato tutti gli

arretrati. Da ciò ne consegue che le vedove degli uffiziali, morti prima della creazione della cassa, non ponno essere contemplate da questa cassa.

Art. 5° L'uffiziale che si permettesse prender moglie senza il regolare permesso di stile, decade dal diritto di pensione per la sua vedova, oltre le penali per questa sua mancanza militare. Lo stesso si dice di quell'uffiziale, che impegnandosi troppo imprudentemente cadesse in mancanze, a riparare le quali si facesse a chiedere ed ottenere deroga pel suo matrimonio a qualcuna delle massime in soggetta materia stabilite.

Art. 6° Una vedova d'uffiziale che passi a seconde nozze, perde il diritto a pensione: se sposasse un uffiziale coi dovuti permessi, acquista i diritti inerenti al grado del suo secondo marito nel caso che questi morisse.

Art. 7° L'amministrazione della cassa pensioni sarà gratuita.

Art. 8° Una tale amministrazione verrà diretta e condotta da un consiglio d'amministrazione, composto di tre uffiziali superiori e di tre uffiziali di gradi inferiori.

Art. 9° I pochi registri richiesti saranno ritenuti da uno dei membri del consiglio d'amministrazione, e saranno custoditi presso il supremo comando generale.

Art. 10. Il denaro contante sarà tenuto in apposita cassa, a tre chiavi diverse, nel locale della cassa militare.

Art. 11. Ogni anno sarà dato un rendiconto dell'esercizio delle somme introitate e spese, ostensibile a qualunque uffiziale e da presentarsi al supremo comando generale.

Art. 12. L'impiego delle somme risparmiate sarà preferibilmente da farsi in cartelle del consolidato estense.

Art. 13. Si terrà sempre in cassa una somma di mille franchi almeno per far fronte alla evenienza.

Art. 14. L'uffiziale che viene promosso anche fra il mese, lascierà lo sconto anche per quel primo mese, calcolato sul suo nuovo soldo.

Art. 15. L'uffiziale vedovo, che ha figli piccoli al disotto di 14 anni, e che continua a lasciare il tre per cento sul suo soldo, ha diritto, morendo, che la pensione, cui avrebbe avuto titolo la sua vedova in caso di sopravvivenza, sia passata ai figli lasciati, e ciò finchè non contino il 14° anno di età, alla qual'epoca cessa loro la pensione; questa pensione viene dai figli goduta insieme. Di mano in mano che uno dei figli compia il 14° anno, perde il diritto a ricevere la quota di pensione che gli toccava.

Art. 16. Dovendosi prendere delle somme a prestito dovranno restituirsi entro due anni, a meno che il prestante non permetta di ritenerle più a lungo.

Art. 17. Tali somme prese a prestito saranno garantite sui capitali che si avranno in quel tempo a frutto, a meno che chi presta una somma maggiore dei capitali a frutto non ne dispensi la cassa.

Art. 18. L'uffiziale che per sua mala condotta fosse venuto al duro passo, o di essere cassato, o di avere dovuto chiedere la sua dimissione, o che questa gli fosse stata data, ma senza pensione, fa perdere alla sua vedova il diritto alla pensione. Alla morte però del marito la vedova riceverà l'importo totale dello sconto lasciato da quello. L'uffiziale nubile che sfortunatamente si riducesse come si è detto qui sopra per l'uffiziale ammogliato, perde per sè, a favore della cassa, ciò che avrà alla stessa lasciato dello sconto dell'uno per cento.

Art. 19. Lo stabilire altre massime relative alla cassa delle vedove dipenderà sempre da Sua A. R. l'augusto regnante, quando tali massime siano di grave importanza; quando fossero di poco momento dipenderà lo stabilire dal supremo comando generale o di sua autorità, od approvando le proposte che il consiglio d'amministrazione reputasse sottoporgli.

Queste sarebbero le basi del regolamento per detta cassa, e del quale s'invoca la sovrana sanzione.

*Omissis*

*Il Comandante Generale*
Francesco d'Austria d'Este.

(Protocollo Num. 3209).

Visto, ed approvato questo progetto, e per gl' impiegati civili dell' azienda militare che si assoggetteranno allo sconto del due per cento da versarsi nella cassa del ministero di pubblica economia, avranoo lo stesso diritto a pensione compotato dall'epoca dello sconto effettuato come tutti gli altri impiegati civili dei diversi dicasteri.

Modena, 27 giugno 1844.

FRANCESCO.

*Il Segretario di gabinetto*
GAETANO GAMORRA

---

*Si provvede alla nomina degli Uffiziali del Battaglione di riserva e si passano a pensione alcuni Individui.*

28 *febbraio* 1848.

FRANCESCO IV, ECC. ECC. ECC.

Al Comando Supremo Generale militare!

Andando col 1° marzo prossimo in attività il battaglione di riserva in sostituzione degli urbani, e così gli altri cambiamenti portati nell'ordine del giorno del 1° febbraio; visto il rapporto del 25 febbraio del comando generale, ed i nomi degli uffiziali urbani, che si annunziarono per passare a diverse destinazioni; decretiamo come segue:

Art. 1° Dai cacciatori ridotti da 6 a 4 compagnie passeranno alla riserva i capitani N. N.

*Omissis*

Art. 10. Passiamo a pensione a carico della finanza con 4 zecchini mensili i tenenti N. N., N. N. ed i sottotenenti N. N., N. N.

Art. 11. Approviamo frattanto che si passino alla riserva i sergenti N. N. del battaglione di linea, N. N. dei cacciatori, N. N. degli urbani. Si passi alla pensione di sergente il N. N. ed ai veterani il N. N.

Art. 12. Il sergente cadetto N. N. si promuova a sottotenente istruttore della compagnia militi della quiete con lire 46 (quarantasei) mensili.

Art. 13. Gli altri sott'uffiziali urbani assoldati restano in disponibilità.

Art. 14. Il magazziniere ed altri addetti agli urbani, e che godevano di qualche soldo, riceveranno 40 centesimi giornali di pensione. I tamburini assoldati passeranno alla riserva se nubili ed abili fisicamente, oppure verranno pensionati con 40 centesimi se ammogliati od inabili.

Art. 15. A tenente nei dragoni a piedi il tenente de' cacciatori N. N., ed a sottotenente di 2ª classe il banderale attuale N. N., del corpo pure de'cacciatori.

Art. 16. Nomineremo quanto prima gli altri due uffiziali ivi mancanti.

Art. 17. In vista che il servizio politico non può soffrire alcuna interruzione, si ordina al comando generale di completare in primo luogo il corpo dragoni cogli uomini che si diminuiscono dagli altri corpi, cioè cacciatori, battaglione di linea e pionieri, facendo indilatamente occupare da essi le brigate finora affidate al corpo cacciatori.

Art. 18. Completato il corpo dragoni col 36 cacciatori, 32 di linea e 18 pionieri, che vanno a diminuire, si penserà a fornire dai detti corpi, ed al caso anche dall'artiglieria, qualche soggetto alla riserva onde formarne i quadri.

Art. 19. Circa l'anzianità degli uffiziali urbani, rispetto a quelli della linea nel battaglione di riserva si stia al disposto con ordine del giorno dell'11 febbraio 1843, n° 23. Pel seguito la anzianità della riserva correrà con quella del battaglione di linea.

Art. 20. Gli altri sott'uffiziali cacciatori delle due compagnie soppresse resteranno quali soprannumerarii, o verranno, secondo che stimerà opportuno il comando generale, passati ai dragoni, avendo in vista di non togliere tutto l'avanzamento al corpo che soffre una riduzione.

Modena, 28 febbraio 1848.

FRANCESCO.

---

## *Decreto Sovrano relativo alle pensioni degli Uffiziali Estensi, ai disalloggi ed alla Medaglia del Merito militare.*

## 19 *aprile* 1852.

FRANCESCO V, ecc. ecc. ecc.

Al Comando Generale militare!

Volendo Noi fissare norme precise circa le pensioni militari degli uffiziali delle nostre truppe, e tranquillizzare sempre più sul loro avvenire i militari onorati che prestano o prestarono fedeli e buoni servigi alla nostra casa, decretiamo quanto segue:

Art. 1° L'uffiziale di qualunque grado sia passa a pensione per disposizione, o per grazia sovrana, o per diritto.

Art. 2° Per disposizione sovrana avrà la pensione normale se supera gli *anni* 30 *di servizio.*

Art. 3° Per grazia sovrana vi passa senza riguardo ad età e servigio.

Art. 4° Le condizioni della pensione graziosa saranno ogni volta determinate da decreto sovrano.

Art. 5° Per diritto vi passa:

1° Per anzianità di servizio;

2° Per inabilità fisica e dopo un determinato tempo di servizio;

3° Per inabilità cagionata da ferite riportate in guerra, od anche in tempo di pace nell'esercizio del militare servizio, o per infermità proveniente in un modo bene accertato da fatiche militari.

Art. 6° La pensione può essere *minima*, o *massima*, o *proporzionata*, vale a dire determinata dalla differenza tra la minima e la massima.

Art. 7° La pensione si calcola sul totale del soldo e delle competenze, di cui all'art. 8°, che percepisce l'uffiziale all'atto in cui vi passa.

Art. 8° Le competenze per gli uffiziali si calcolano sul totale annuo del soldo, assegno pel servitore per coloro che lo hanno, ed indennità di alloggio.

Art. 9° L'uffiziale qualunque dal generale al sottotenente di 2ª classe appartenente alla truppa attiva, comandi di piazza ed amministrazione, avente rango nella truppa attiva dopo 30 anni di continuato servizio attivo, se si rende inabile, e per tale dichiarato da apposita commissione di sanità, acquista il diritto alla pensione *minima*, e questa sarà di 5/10 del proprio soldo e competenze, come sopra, dal generale sino al capitano inclusivo. Sarà di 6/10 dal capitano-tenente al sottotenente di 1ª classe. Sarà di 7/10 pel sottotenente di 2ª classe.

Art. 10. A 50 anni di servizio continuato, l'uffiziale di qualsiasi grado acquista diritto all'intero soldo e competenze di cui all'articolo 8°, cioè alla pensione *massima*, senza che abbia bisogno di giustificare l'inabilità.

Art. 11. Dai 30 ai 50 anni di servigio rendendosi inabile ed acquistando perciò diritto a pensione, questa sarà regolata tra la *minima* e la *massima*, aumentando ogni biennio di servizio, oltre i 30 anni, di 1|10 della differenza che passa tra la minima e la massima.

Art. 12. Le frazioni di biennio si calcoleranno a seconda che sarà sopra o sotto la metà del biennio stesso, senza ammettere frazioni nelle pensioni.

Art. 13. Le ferite riportate in guerra o in servizio comandato, se hanno cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani e dei piedi, per cui ne segua l'assoluta inabilità, dànno diritto immediatamente alla pensione *massima*, sebbene non abbia raggiunti gli anni di servizio.

Art. 14. Le ferite riportate in guerra o in servizio comandato, che producano l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di una mano, o di un piede, o infermità *equivalente per decreto sovrano* a tale perdita, dànno diritto alla pensione minima senza riguardo alla durata del prestato servizio.

Art. 15. Nel caso in cui per riduzione di truppa o di comandi di piazze, o per qualsiasi altro motivo, venissero riformati o passati a disponibilità alcuni ufficiali, se questi avranno raggiunti gli anni 30 di servizio, percepiranno 2|3 del soldo e competenze per tutto il tempo che staranno in disponibilità. Se avranno servito meno di 10 anni percepiranno 1|3, e se avranno servito più di 10 anni, ma meno di 30, riceveranno, per ogni anno oltre i dieci, un ventesimo della differenza fra l' 1|3 ed i 2|3 del proprio soldo e competenze.

Art. 16. Per l'ufficiale che dal servizio attivo passò o passerà con soldo alle milizie di riserva, sarà determinata la pensione sul soldo e competenze che percepisce all'atto in cui la ottiene, e colle norme sopra espresse agli articoli 7°, 8°, 9° e 10.

Art. 17. Per i marescialli d'alloggio e sergenti cui fosse conferito il grado di ufficiale delle milizie, la pensione non sarà mai minore di franchi trenta mensili, e lo stesso trattamento sarà praticato verso gl'individui che dal civile fossero nominati ufficiali con soldo alle milizie.

Art. 18. Per il cappellano maggiore e medico principale si farà diritto alla pensione a norma delle loro competenze e giusta le massime espresse all'art. 9° riguardante il capitano-tenente, tenente e sottotenente in primo.

Art. 19. Per i medici secondari, chirurghi ed altri cappellani militari addetti ad un corpo od allo spedale di Modena, esclusi quelli soltanto addetti ad una guarnigione, la pensione si regolerà sul loro soldo e competenze a norma di quanto si è disposto pel sottotenente in 2°, ammenochè il loro soldo e competenze non superassero quelle dell'suddetto grado, nel qual caso varrà per essi quanto si disse nell'art. 18 pel medico principale e cappellano maggiore.

Art. 20. Per gl'impiegati civili che sono nell'amministrazione militare si conferma il disposto con chirografo sovrano 8 luglio 1814 (1).

Art. 21. Una campagna fatta nelle truppe estensi si valuta un anno di servizio di più.

Art. 22. È considerato servizio di campagna quello prestato dalle truppe fuori di Stato o nello Stato contro truppe nemiche regolari, e può essere considerato tale anche un servizio straordinario prestato all' interno, qualora da sovrano decreto venga parificato al servizio di campagna.

Art. 23. Per massima i soli servizi prestati alla Casa d'Este dànno diritto alla pensione.

Art. 24. D'ora innanzi nell'atto di nomina ad ufficiale di un individuo che abbia prestati servizi sotto altri governi, sarà dichiarato se e quali di tali servizi avranno ad essere valutati ad esso pel conseguimento e pel conteggio della pensione.

Art. 25. L'ufficiale pensionato chiamato a riprendere servizio sia civile, sia militare, perde la pensione; ma quando poi cessi nuovamente dal servizio, consegue una pensione conteggiata

(1) Vedi Sezione: — Pensioni civili.

sull'ultimo soldo e sulla somma degli anni del primo e del nuovo servizio, e riacquista la pensione di prima se quella fosse maggiore.

Art. 26. L'intervallo fra un servizio, il quale cessò, ed un nuovo, non si comprenderà per il cómputo degli anni per istabilire la pensione, se non nel caso che l'uffiziale sia rimasto frattanto a disposizione del governo in aspettazione di servizio.

Art. 27. Per quegli uffiziali od impiegati militari che potessero incorrere nelle pene di cassazione o destituzione, resta in vigore quanto è prescritto al capo VIII del codice penale militare.

Art. 28. La pensione di chi abbia prestato servizi militari e civili è regolata sugli ultimi di tali servizi, i quali perciò sono computati tutti come servigi militari, se l'individuo da ultimo serviva come militare; e tutti come civili, se desso serviva da ultimo come impiegato civile.

Art. 29. Per giudicare della inabilità e delle cause di cessazione dal servizio secondo il prescritto sopra all'articolo 7°, si nominerà apposita commissione composta:

1° Di un uffiziale superiore, scelto dal comando generale;

2° Del commissario di guerra;

3° Di tre medici o chirurghi, secondo la natura della causa allegata per cessare di servire.

I tre medici chirurghi saranno:

Il medico principale delle truppe;

Il medico-chirurgo del corpo cui appartiene l'individuo;

Un terzo medico o chirurgo, nominato dal comando generale.

Modena, addì 19 aprile 1852.

FRANCESCO.

---

*Decreto sulle Campagne che dànno diritto ad un anno di servizio in più.*

19 *aprile* 1852.

FRANCESCO V, ECC. ECC. ECC.

Vogliamo considerate quali campagne che dànno diritto ad un anno di servizio in più:

1° La spedizione nel regno di Napoli ed in Francia a cui intervennero le truppe estensi nel 1815.

2° I fatti d'armi del 1831 contro i ribelli, nei quali le truppe stesse ebbero occasione di mostrar sì luminosamente la fedeltà al nostro augusto genitore, di gloriosa memoria.

3° L'occupazione della testa di ponte di Brescello nel marzo 1849, e la successiva spedizione per la ricupera dell'oltre Appennino nell'aprile; finalmente la spedizione in Toscana coi fatti d'armi del 10 e 11 maggio successivo davanti e dentro Livorno.

4° Vogliamo che anche coloro che nel tempo di tutti i sopraddetti fatti di guerra dovettero presidiare l'interno dello Stato od altri punti del medesimo, quali guarnigioni o posti di servizio politico, godano di tal vantaggio in vista del gravoso e talvolta difficile servizio che ebbero in tali incontri.

Modena, 19 aprile 1852.

FRANCESCO.

*Decreto sul servizio prestato da alcuni Uffiziali ad Estere potenze; modo di valutarlo per la pensione.*
19 *aprile* 1852.

FRANCESCO V, ECC. ECC. ECC.

**Considerando che, in forza dell'articolo 23 della legge sulle pensioni militari per gli uffiziali, resterebbero esclusi gli anni di servizio prestati da alcuni nostri uffiziali ad altre potenze, e volendo pure avere speciale e personale riguardo agli ottimi servizi che essi Ci prestano, siamo venuti nella determinazione di decretare quanto segue:**

Si calcoleranno gli anni di servizio prestati:

Nella I. R. armata austriaca:

Al colonnello conte Luigi Forni,
Al maggiore Saverus,
Al capitano Petzl,
Id. Preisel,
Id. Romay,
Id. Lona,
Al tenente conte Pullè.

Nell'armata sarda avanti il 1848:

Al tenente colonnello Tinti Alessandro,
Al maggiore marchese Francesco Paolucci.

In Ispagna per la legittimità:

Ai sottotenenti in 2° Respaldiza e Santa-Cruz.

Al cessato governo italiano:

Ai colonnelli Ferrari e Ferri,
Ai tenenti colonnelli Vandelli e Parozzi,
Al maggiore Bonezzi,
Id. Araldi,
Id. Campilanzi,
Al capitano Cerchiari Antonio,
Id. Pirani Giacomo,
Id. Solieri Geminiano,
Id. Stanzani Giacomo,
Ai tenenti Camuncoli Giovanni,
Id. Sernesi Geminiano,
Al sottotenente Stranieri Michele,
Al medico-chirurgo Moschiari Luigi.

Per tutti i suddetti individui gli anni di servizio prestati ad altre potenze si calcoleranno numericamente nella somma degli anni richiesti pel diritto a pensione, qualora però detti uffiziali si ritrovino al servizio estense all'atto che passano a pensione.

Vogliamo poi calcolati quali tre anni l' anno che il capitano tenente Zampalocca servì il duca Ercole III.

Modena, 19 aprile 1852.

FRANCESCO.

*Decreto che accorda un' indennità di alloggio agli Uffiziali, Cappellani e Medici militari da computarsi in caso di pensione.*

19 *aprile* 1852.

FRANCESCO V, ECC. ECC. ECC.

Nell'intenzione di recar maggior vantaggio ai nostri uffiziali in attività di servizio, non che ai cappellani e medici militari, siamo venuti nella determinazione di stabilire per ogni grado una *indennità di alloggio.*

Questa indennità verrà pagata agli uffiziali, qualora essi non ricevano l'alloggio in natura.

L'indennità di alloggio verrà computata, nel caso di pensione, come facente parte del soldo.

L'indennità è fissata come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Generale, annue . . . . . . . . . . . . . . . . . . | L. | 600 |
| Colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori . . . . . . . . . | " | 400 |
| Capitani e capitani-tenenti . . . . . . . . . . . . . . | " | 250 |
| Tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . . | " | 180 |
| Al cappellano maggiore e medico principale dei corpi come ai capitani. | | |
| Ai medici o chirurghi inferiori di corpo, e così agli altri cappellani addetti ad un corpo, esclusi quelli addetti ad una guarnigione. . | " | 150 |

Modena, il 19 aprile 1852.

FRANCESCO.

---

*Decreto portante Norme sulla concessione della Medaglia al Merito militare; soprassoldo relativo da computarsi nella pensione.*

19 *aprile* 1852.

FRANCESCO V, ECC. ECC. ECC.

Non volendo Noi che un distintivo onorifico per le nostre truppe, quale è quello della medaglia intitolata *Fideli militi*, creata dall'augusto nostro genitore, di gloriosa memoria, dopo le sì onorevoli prove di fedeltà dategli dalle sue truppe durante i torbidi politici nel 1831, vada successivamente a venire meno senza speranza di rinnovazione, decretiamo quanto segue:

Art. 1° La medaglia di fedeltà, quando sia data d'ora avanti, si considererà e si chiamerà col titolo di *Medaglia Estense pel Merito militare.*

Art. 2° La medaglia estense pel merito militare verrà data d'ora innanzi dal Sovrano per belle azioni di valore od intrepidità, anche eseguite in tempo di pace.

Art. 3° È destinata solo per quei militari che sono in attivo servizio estense.

Art. 4° È eguale per qualunque grado.

Art. 5° Si conseguirà dietro proposta dell'immediato superiore a cui è sottoposto l'individuo da decorarsi, e la proposta che passerà per la militare trafila dovrà contenere i motivi ed essere appoggiata dal comando generale.

Art. 6° La medaglia del merito militare porterà, a chi ne vien fregiato, dal sergente abbasso, 10 centesimi per giorno di soprassoldo, che resteranno qual soprassoldo alla pensione normale.

Art. 7° Per quelli che possedono la medaglia *Fideli militi* restano ferme le disposizioni già in vigore.

La medaglia estense pel merito militare conserva perciò la stessa forma, iscrizione e nastro di quella creata nel 1831.

Modena, il 19 aprile 1852.

FRANCESCO.

---

*Aumento di un anno di servizio in più per gli Impiegati militari che presero parte alle spedizioni o campagne delle Truppe Estensi.*

14 *maggio* 1853.

SUPREMO COMANDO GENERALE ESTENSE.

Presa in considerazione la domanda di alcuni impiegati militari, mossa allo scopo che sia loro calcolato per un anno di servizio la spedizione di Brescello e Livorno nel 1849, e visto il regio decreto 19 aprile 1852, col quale restano fissate le norme precise per le pensioni militari, agli articoli 20 e 27 specialmente fa menzione degli impiegati civili e dell'amministrazione;

Considerando che come per questi all' art. 27 sono tenuti in vigore le pene prescritte dal codice militare, al capo VIII, altrettanto coll'antecedente art. 20 è conservato in vigore il disposto dal sovrano chirografo 8 luglio 1844, e cioè nei detti impiegati il diritto a pensione;

Ritenuto che con tali sovrane disposizioni sono conferite agli impiegati gli identici diritti, e conservate le stesse norme fissate ed accordate agli ufficiali;

Tutto ciò considerato, il supremo comando generale ha determinato e determina:

1° Farsi diritto ad un anno di servizio in fine a quegli impiegati militari e dell'amministrazione militare, che fecero parte alle spedizioni o campagne delle truppe estensi che dànno a queste un consimile diritto.

2° Doversi, nel caso di pensione, considerare i suddetti impiegati civili e militari come il secondo sovrano decreto considera al § 4° coloro, che nel tempo delle suddette spedizioni o campagne dovettero presidiare l'interno dello Stato.

È questa una disposizione che la direzione dell'economato prenderà norma nei casi che fossero per avvenire, e ciò in esito alla richiesta degli impiegati che per dovere e giustizia si è creduto emanare in loro favore.

Modena, 14 maggio 1853.

*Il Generale Comandante*
A. Saccozzi.

---

*Regolamento di servizio e di disciplina per le Milizie Estensi di riserva, pubblicato dal Supremo Comando Generale militare dietro venerata Sovrana approvazione con ordine del giorno, firmato A. Saccozzi.*

1° *ottobre* 1855.

Capitolo I. — *Disposizioni preliminari.*

Art. 1° La milizia di riserva, instituita col sovrano venerato editto 10 aprile 1849, dipende dal supremo comando generale.

Art. 2° La sua istituzione ha per iscopo la difesa del legittimo Sovrano, il mantenimento dell'obbedienza alle leggi, la conservazione del buon ordine, e la pubblica e privata sicurezza e tranquillità.

Art. 3° È dessa a tal effetto in obbligo di coadiuvare, ove occorra, le truppe attive dello Stato, ed anche; qualora il Sovrano l'imponesse, di marciare e servire fuori delle rispettive comunità e provincie, ed in qualunque punto dello Stato, ma non all'estero.

*Omissis*

Art. 134. Gli arresti e servigi utili che fossero eseguiti dalle milizie di riserva, possono essere compensati con gratificazioni dal ministero del buon governo, e dalle altre autorità che loro li commettono.

*Omissis*

Art. 138. I soldi delle milizie, quando siano chiamate a prestare un servigio attivo, come quello di guarnigione, ed altri servigi ordinari, come quelli per sagre, fiere, arresti, ecc. sono i seguenti:

1° Gli uffiziali hanno una diaria corrispondente ai rispettivi gradi, ed eguale a quella degli uffiziali della truppa attiva;

2° I sergenti, giornali cent. 80;
3° I caporali, id. 70;
4° I sotto-caporali, id. 65;
5° I tamburini, id. 62;
6° I comuni, id. 60.

*Omissis*

Art. 159. I militi di 1ª riserva sono esenti dalla tassa personale.

*Omissis*

Art. 167. Niuno prima del termine della rispettiva capitolazione può essere congedato, se non nel caso di circostanze imperiosissime da riconoscersi, e con tutta sicurezza da verificarsi per tali, e nel caso si rendesse fisicamente inabile al servizio delle milizie.

---

## *Disposizione Sovrana sulle pensioni da accordarsi ai Dragoni in caso di ritiro.* 13 *agosto* 1856.

FRANCESCO V, ECC. ECC. ECC.

Volendo Noi prendere in ispeciale considerazione i servigi che deve prestare e che presta pur anche con particolare zelo il corpo dragoni, e volendo ancora provvedere al miglior trattamento degli individui di detto corpo, i quali dopo avere servito con zelo, buona condotta e capacità passano a pensione, decretiamo quanto segue:

Art. 1° Il dragone o brigadiere che avendo i sopraddetti requisiti giunga al termine della sua prima capitolazione, se ne rinnova una seconda; acquisterà quanto al primo il rango di caporale di linea, quanto al secondo di quello di sergente.

Art. 2° Rendendosi il dragone o brigadiere inabile al servizio avrà, ciascuno di essi, diritto alla pensione, la quale loro sarà computata sul rango deferito ai medesimi; e quindi il dragone nel caso di cui sopra otterrà la pensione da caporale, il brigadiere pure nel caso di cui allo articolo 1° otterrà pensione da sergente di linea.

Pel maresciallo d'alloggio che da oggi in poi venisse pensionato si fissa la pensione in italiane lire 0,90 giornali.

Il comando generale è incaricato dell'esecuzione del presente nostro decreto.

Quattro Castella, 13 agosto 1856.

FRANCESCO.

*Tariffe delle competenze ed assegnamenti agl'Individui componenti le Truppe del Ducato di Modena, ricavate dal piano preventivo della Militare Azienda per l'anno 1857.*

Stati Estensi. — Modena.

**Amministrazione militare nei diversi Dicasteri a bolletta.**

*Dipartimento militare.*

| | | |
|---|---|---|
| Generale maggiore . . . | N. N. comandante le regie truppe estensi . | L. 3600 » |
| Stato maggiore generale . | Capo dello stato maggiore generale, comprese L. 22 pel servitore (colonnello) . . . . . | » 3264 » |
| | Aiutante di campo, comprese L. 22 pel servitore | » 1920 » |
| | Aiutante id. 22 id. . | » 1644 » |
| | Uffiziale di stato maggiore id. 22 id. . | » 1920 » |
| | Altro id. id. 22 id. . | » 1164 » |
| | Protocollista, oltre L. 10 mensili *ad personam* . | » 900 » |
| | Aggiunto . . . . . . . . . | » 900 » |
| | Scrittore di 1ª classe — due — per caduno . | » 600 » |
| | Id. di 2ª id. . . . . . . | » 540 » |
| Direzione generale . . . | Ispettore e direttore . . . . . . | » 2664 » |
| Commissariato di guerra | Commissario . . . . . . . . | » 1920 » |
| | Aggiunto . . . . . . . . . | » 900 » |
| | Scrittore di 1ª classe . . . . . . | » 600 » |
| | Id. di 2ª id. . . . . . . | » 540 » |
| Ragioneria . . . . . | Capo ragioniere . . . . . . . | » 1920 » |
| | Ragioniere . . . . . . . . | » 1200 » |
| | Aggiunto . . . . . . . . . | » 660 » |
| | Scrittore di 1ª classe . . . . . . | » 600 » |
| Computisteria al dettaglio | Computista . . . . . . . . | » 1440 » |
| | Aggiunto . . . . . . . . . | » 900 » |
| | Id. . . . . . . . . . | » 780 » |
| | Scrittore di 1ª classe . . . . . . | » 600 » |
| | Id. di 2ª id. . . . . . . | » 540 » |
| Cassa militare . . . . | Cassiere . . . . . . . . . | » 1320 » |
| | Aggiunto . . . . . . . . . | » 780 » |
| Magazzino militare . . | Magazziniere . . . . . . . . | » 1080 » |
| | Sotto-magazziniere . . . . . . . | » 780 » |
| | Scrittore di 3ª classe . . . . . . | » 480 » |
| | Facchino . . . . . . . . . | » 420 » |
| Cancelleria . . . . . | Protocollista . . . . . . . . | » 720 » |
| | Scrittore di 1ª classe . . . . . . | » 600 » |
| Auditorato militare . . | Auditore, comprese L. 22 pel servitore, oltre L. 87 mensili *ad personam* . . . . . | » 2424 » |
| | Cancelliere . . . . . . . . . | » 900 » |
| | Alunno . . . . . . . . . | » 300 » |
| Ufficiali di sanità . . . | Medico principale dei corpi . . . . . | » 1500 » |
| | Medico-chirurgo della guarnigione di Reggio . | » 720 » |
| | Medico-chirurgo in Massa . . . . . | » 360 » |
| | Medico militare . . . . . . . . | » 840 » |
| | Medico-chirurgo in Castel Nuovo di Garfagnana. | » 180 » |

| | | |
|---|---|---|
| Cappellani militari | Cappellano maggiore delle truppe e prevosto di città, comprese L. 22 pel servitore | L. 1104 „ |
| | Cappellano della guarnigione di Reggio | „ 540 „ |
| | Cappellano a Massa-Carrara | „ 420 „ |
| | Sagrestano della chiesa di Cittadella | „ 240 „ |
| Regolatore dell'acque | Chiaviche e strade di Cittadella | „ 279 23 |

*Stati Maggiori delle Piazze.*

| | | |
|---|---|---|
| Modena | Comandante, comprese L. 22 pel servitore | „ 3264 „ |
| | Maggiore di piazze | „ 2160 „ |
| | Aiutante, oltre L. 22 mensili *ad personam* | „ 1200 „ |
| Reggio | Comandante, comprese L. 22 pel servitore | „ 2424 „ |
| | Aiutante | „ 900 „ |
| Massa e Carrara | Comandante superiore delle truppe e forti | „ 2400 „ |
| | Aiutante, oltre L. 22 mensili *ad personam* | „ 1200 „ |
| | Comandante la piazza e forte ed ispettore della marina, comprese L. 22 mensili pel servitore | „ 2424 „ |
| Forte della Cittadella di Modena | Comandante, comprese L. 22 pel servitore | „ 2664 „ |
| Carpi | Comandante | „ 1656 „ |
| | Aiutante | „ 600 „ |
| Guastalla | Comandante | „ 1656 „ |
| Rubbiera | Comandante la piazza e forte, oltre L. 22 mensili *ad personam* | „ 1380 „ |
| Sestola | Comandante, oltre L. 11 50 mensili *ad personam* | „ 780 „ |

*Uffiziali aggregati.*

| | |
|---|---|
| Radighieri sig.ͬ maggiore Giuseppe, oltre la pensione | „ 1025 52 |
| Noceti sig. capitano Giuseppe id. | „ 600 „ |

*Corpo Reale dei Trabanti.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Comandante, comprese | L. 22 | mensili pel servitore | | „ 2424 „ |
| 1 Capitano | id. | 22 | id. | „ 1644 „ |
| 1 Sottotenente | id. | 22 | id. | „ 1164 „ |
| 1 Sergente nubile, caduno al giorno | | | | „ 1 80 |
| 3 Caporali id. | id. | | | „ 1 20 |
| 7 Trabanti ammogliati | id. | | | „ 1 40 |
| 17 Trabanti nubili | id. | | | „ 1 „ |

*Corpo Reale dei Dragoni.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Comandante, comprese | L. 22 | mensili pel servitore | | „ 2424 „ |
| 1 Aiutante | id. | 22 | id. | „ 1524 „ |
| 3 Capitani effettivi | id. | 22 | id. | „ 1952 „ |
| 1 Capitano-tenente | id. | 22 | id. | „ 1704 „ |
| 4 Tenenti | id. | 22 | id. | „ 1524 „ |
| 6 Sottotenenti | id. | 22 | id. | „ 1404 „ |
| 1 Sottoten. soprann. | id. | 22 | id. | „ 1404 „ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Marescialli d'alloggio a cavallo, al giorno per ciascuno L. | | | 1 63 |
| | Id. a piedi | id. | » | 1 48 |
| 10 | Brigadieri a cavallo | id. | » | 1 39 |
| | Id. a piedi | id. | » | 1 22 |
| 30 | Vice-brigadieri a cavallo | id. | » | 1 25 |
| | Id. a piedi | id. | » | 1 08 |
| 3 | Trombettieri a cavallo | id. | » | 1 22 |
| | Id. a piedi | id. | » | 1 02 |
| 366 | Dragoni a cavallo | id. | » | 1 15 |
| | Id. a piedi | id. | » | » 98 |

*Corpo Reale del Genio ed Artiglieria.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corpo reale del genio | Comandante, comprese L. | 22 | mensili pel servitore | » | 2664 » |
| | Capitano-tenente | id. 22 | id. | » | 1644 » |
| | Tenente | id. 22 | id. | » | 1404 » |
| | Disegnatore | id. 22 | id. | » | 480 » |

*Stato Maggiore.*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Colonnello comand., comprese L. | 22 | mens. pel servitore | » | 3264 » |
| | Maggiore | id. 22 | id. | » | 2424 » |
| | Tenente aiutante | id. 22 | id. | » | 1524 » |
| | Tenente | id. 22 | id. | » | 1464 » |
| Compagnia montata | Capitano effettivo | id. 22 | id. | » | 1944 » |
| | Tenente | id. 22 | id. | » | 1524 » |
| | Sottotenente | id. 22 | id. | » | 1404 » |
| | Id. in 2° | id. 22 | id. | » | 1224 » |
| Compagnia a piedi | Capitano effettivo | id. 22 | id. | » | 1920 » |
| | Id. tenente | id. 22 | id. | » | 1644 » |
| | Tenente | id. 22 | id. | » | 2928 » |
| | Sottotenente in 1° | id. 22 | id. | » | 2688 » |
| | Id. in 2° | id. 22 | id. | » | 2328 » |
| | Id. in soprannumero | id. 22 | id. | » | 1164 » |
| Stato minore | Magazziniere di 1ª classe, al giorno | | | » | 1 30 |
| | Id. di 2ª id. | id. | | » | 1 20 |
| | Capo maestro | id. | | » | 1 30 |
| | Maestro | id. | | » | 1 05 |
| Compagnia montata | Sergente | id. | | » | 1 15 |
| | Caporale | id. | | » | » 95 |
| | Sotto-caporale | id | | » | » 70 |
| | Trombettiere | id. | | » | » 53 |
| | Servente di 1ª classe | id. | | » | » 58 |
| | Id. di 2ª id. | id. | | » | » 51 |
| | Conducente di 1ª id. | id. | | » | » 60 |
| | Id. di 2ª id. | id. | | » | » 53 |
| | Operaio di 1ª id. | id. | | » | » 80 |
| | Id. di 2ª id. | id. | | » | » 60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Compagnia a piedi | Sergenti | al giorno . . . . . | L. | 1 10 |
| | Caporali | id. . . . . . | " | " 90 |
| | Sotto-caporali | id. . . . . . | " | " 70 |
| | Trombettieri | id. . . . . . | " | " 51 |
| | Serventi di 1ª classe | id. . . . . . | " | " 58 |
| | Id. di 2ª id. | id. . . . . . | " | " 51 |
| | Operaio di 1ª id. | id. . . . . . | " | " 80 |
| | Id. di 2ª id. | id. . . . . . | " | " 60 |

*Corpo dei Reali Pionieri.*

Comandante il corpo (V. Corpo Reale d'artiglieria).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cappellano . . . . . . . . . | | | " 720 | " |
| Medico-chirurgo . . . . . . . | | | " 480 | " |
| Capitano effettivo, comprese L. 22 mensili pel servitore | | | " 1920 | " |
| Id. tenente | id. 22 | id. | " 1644 | " |
| Tenente | id. 22 | id. | " 1464 | " |
| Sottotenente di 1ª classe | id. 22 | id. | " 1344 | " |
| Id. di 2ª id. | Id. 22 | id. | " 1164 | " |

*Bassa-Forza.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sergente | al giorno . . . | " | 1 40 |
| Caporale | id. . . . | " | " 90 |
| Sotto-caporale | id. . . . | " | " 80 |
| Manuale | id. . . . | " | " 60 |
| Capo cornista, istrutt. sotto-capor., | id. . . . | " | " 64 |
| Trombettiere e cornista | Id. . . . | " | " 54 |
| Garzone | id. . . . | " | " 50 |
| Capo maestro, sergente aggregato, | id. . . . | " | 2 " |
| Maestro aggregato | id. . . . | " | 1 30 |

*Reggimento Reale d'Infanteria di linea.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Colonnello comand., comprese L. 22 mensili pel serv. | | | " 3264 | " |
| Tenente colonnello | id. 22 | id. | " 2664 | " |
| Maggiore | id. 22 | id. | " 2424 | " |
| Tenente aiutante maggiore | id. 22 | Id. | " 1464 | " |
| Cappellano . . . . . . . . | | | " 780 | " |
| Chirurgo . . . . . . . . . . | | | " 900 | " |
| Capitano effettivo, comprese L. 22 mensili pel serv. | | | " 1920 | " |
| Id. tenente | Id. 22 | id. | " 1644 | " |
| Tenente | id. 22 | id. | " 1464 | " |
| Sottotenente di 1ª classe | id. 22 | id. | " 1344 | " |
| Id. di 2ª id. | id. 22 | id. | " 1164 | " |
| Id. di 2ª cl. in soprann. | id. 22 | id. | " 1164 | " |

*Bassa-Forza.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capo banda, sottotenente di 2ª classe, al mese | . | " | 97 | " |
| Alta musica di 1ª classe | id. . | " | 60 | " |
| Id. di 2ª id. | id. . | " | 40 | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bassa musica di 1ª classe | al mese . . | L. | 34 | » |
| Id. di 2ª id. | id. . . | » | 25 | » |
| Capo concerto dei cacciatori | id. . . | » | 30 | » |
| Sergente aiutante sott'uffiziale, al giorno | . . | » | » 94 | |
| Tamburo maggiore | id. . . | » | 1 48 | |
| Sotto-caporale trombett. a cavallo | id. . . | » | » 65 | |
| Caporale tamburo | id. . . | » | » 73 | |
| Sergente profosso | id. . . | » | » 94 | |
| Id. dei granatieri | id. . . | » | » 97 | |
| Id. fucilieri | id. . . | » | » 94 | |
| Id. cacciatori | id. . . | » | » 97 | |
| Caporale dei granatieri | id. . . | » | » 76 | |
| Id. fucilieri | id. . . | » | » 73 | |
| Id. cacciatori | id. . . | » | » 76 | |
| Sotto-caporale dei granatieri | id. . . | » | » 61 | |
| Id. fucilieri | id. . . | » | » 58 | |
| Id. cacciatori | id. . . | » | » 61 | |
| Cornista nei granatieri | id. . . | » | » 55 | |
| Id. fucilieri | id. . . | » | » 52 | |
| Tamburino nei granatieri | id. . . | » | » 55 | |
| Id. fucilieri | id. . . | » | » 52 | |
| Trombettieri | id. . . | » | » 55 | |
| Zappatori nei granatieri | id. . . | » | » 55 | |
| Id. fucilieri | id. . . | » | » 52 | |
| Id. cacciatori | id. . . | » | » 55 | |
| Comune nei granatieri | id. . . | » | » 51 | |
| Id. fucilieri | id. . . | » | » 48 | |
| Id. cacciatori | id. . . | » | » 51 | |

*Quarto Battaglione di riserva.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maggiore, comprese L. 22 mensili pel servitore | » | 202 | » |
| Sottotenente di 2ª classe aiutante, comprese L. 22 mensili pel servitore . . . . . . | » | 97 | » |
| Capitano effettivo, comprese L. 22 mensili pel servitore | » | 160 | » |
| Capitano-tenente id. 22 id. | » | 137 | » |
| Tenente id. 22 id. | » | 122 | » |
| Sottotenente id. 22 id. | » | 112 | » |
| Sergente al giorno . . . . . . | » | » 94 | |
| Caporale id. . . . . . . | » | » 73 | |
| Sotto-caporale id. . . . . . . | » | » 58 | |
| Cornista id. . . . . . . | » | » 52 | |
| Tamburino id. . . . . . . | » | » 52 | |
| Zappatori id. . . . . . . | » | » 52 | |
| Comune id. . . . . . . | » | » 48 | |

*Compagnia Reale dei Veterani.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Capitano comand., comprese L. 22 mensili pel servitore | » | 160 | » |
| Tenente id. 22 id. | » | 122 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sergente al giorno . . . . . . . | L. | » | 86 |
| Caporale id. . . . . . . . | » | » | 46 |
| Sotto-caporale id. . . . . . . . | » | » | 38 |
| Comune veterano id. . . . . . . . | » | » | 36 |

*Milizie di riserva.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1° reggimento . . . . . | Aiutante sig. Boccolari capitano Andrea . . . | » | 50 | » |
| | Segretario e capo d'ufficio . . . . . | » | 75 | » |
| | Ordinanza . . . . . . . . | » | 34 | 15 |
| 1° battaglione . . . . . | Comandante sig. maggiore Malaspina . . . . | » | 160 | » |
| 3° id. . . . . . . | Capitano-tenente sig. Capponi, oltre L. 23 *ad personam* | » | 46 | » |
| 4° id. . . . . . . | Comandante sig. Papazzoni Ippolito . . . | » | 95 | » |
| | Tenente aiutante sig. Papazzoni . . . . | » | 40 | » |
| 5° id. . . . . . . . | Maggior comandante sig. Flores, oltre la pensione | » | 40 | » |
| 6° id. . . . . . . | Comandante sig. Lena id. | » | 33 | 41 |
| 2° reggimento . . . . . | Aiutante sig. Piggioli id. | » | 15 | 35 |
| 2° battaglione . . . . . | Aiutante sig. Morandi id. | » | 10 | » |
| | Ordinanza sig. Fanti, caporale . . . . . | » | 11 | 50 |
| 3° id. . . . . . | Comandante sig. Panigadi . . . . . | » | 121 | » |
| | Aiutante sig. Castellani, oltre la pensione . . | » | 10 | » |
| | Ordinanza sig. Mattarelli, al giorno . . . . | » | » | 86 |
| 4° id. . . . . . | Aiutante sig. Rugnoni, oltre la pensione, mensili | » | 10 | » |
| 5° e 6° battaglione . . . | Comandante sig. Bardoni . . . . . . | » | 120 | » |
| | Id. sig. Dalli . . . . . . . | » | 90 | » |
| | Aiutante sig. Ruggi, oltre la pensione . . | » | 15 | 35 |
| | Ordinanza sig. Maranoni . . . . . . | » | 23 | » |
| 7° regg. oltre Appennino | Comandante il 1° batt. sig. Gaddi, oltre la pensione | » | 42 | 45 |
| | Capitano-tenente sig. Bergamini . . . . . | » | 65 | » |
| | Id. sig. Ballero. . . . . . . | » | 65 | » |
| | Sottotenente sig Fabri, oltre L. 10 *ad personam* | » | 46 | 04 |
| | Istruttore sig. Pergola, al giorno . . . . | » | 1 | » |

*Ospedale militare.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comandaute, oltre L. 22 *ad personam* . . | » | 115 | » |
| Cappellano . . . . . . . . | » | 23 | » |
| Medico primario (Pel soldo — V. la Bolletta). | | | |
| Medico astante . . . . . . . . . | » | 50 | » |
| Chirurgo . . . . . . . . . | » | 60 | » |
| Scrittore . . . . . . . . . | » | 20 | » |
| Custode . . . . . . . . . | » | 45 | » |
| Cuoco . . . . . . . . . | » | 30 | » |
| Guattero . . . . . . . . . | » | 11 | 51 |
| Infermiere maggiore militare, al giorno . . | » | » | 40 |
| Id. borghese id. . . . | » | » | 50 |

## GOVERNO PROVVISORIO

N° 12. — *Decreto col quale si ordina la pubblicazione delle Leggi sulla Guardia Nazionale Sarda.*

23 *giugno* 1859.

IL REGIO GOVERNATORE DELLE PROVINCIE MODENESI, ECC.

Visto l'art. 22 del regio decreto 15 giugno corrente;
Determina:

ARTICOLO UNICO.

Si mandano a pubblicare le leggi 4 marzo 1848, n° 675; 27 febbraio 1859, n° 3243 ed il regolamento 6 marzo 1859, n° 3248, relativi alla guardia nazionale sarda.

Modena, 23 giugno 1869.

FARINI.

---

N° 26. — *Decreto col quale si dichiarano dimessi senza diritto a pensione quegli Impiegati che non rientrano in servizio prima del 30 giugno 1859.*

*Modena*, 26 *giugno* 1859.

Inserto nella Raccolta delle Leggi sulle pensioni civili delle Provincie estensi.

---

## GOVERNO DITTATORIALE

N° 35. — *Disposizioni sui Militari delle Provincie Modenesi che essendo ancora al servizio ducale bramino di ripatriare.*

27 *settembre* 1859.

IL DITTATORE, ECC.

*Regnando S. M.* VITTORIO EMANUELE II.

Decreta:

Art. 1° Tutti gli uffiziali e sott'uffiziali e soldati delle provincie modenesi, che sono ancora oltre Po sotto le bandiere di Francesco V d'Austria d'Este, sono abilitati a ripatriare entro il giorno 15 del prossimo ottobre.

Art. 2° Gli uffiziali che, rientrando entro il prescritto termine, non potessero essere accettati coi rispettivi gradi nell'esercito nazionale, saranno ammessi a far valere i loro titoli alla pensione.

Art. 3° Ai soldati ammogliati sarà concesso il definitivo congedo; gli altri dovranno continuare il servizio per tutto il tempo e nei modi fissati dai regolamenti.

Art. 4° Tutti gli uffiziali, sott'uffiziali e soldati che faranno uso della facoltà di ripatriare, dovranno far constare il loro ritorno presentandosi alle autorità locali, civili e militari.

Art. 5° Ai sott'uffiziali e soldati che rientrano sarà accordata la corrispondente indennità di viaggio.

Art. 6° Tutti quelli che, entro l'assegnato termine, non saranno rientrati, perderanno la qualità di cittadini, e rimarranno privi dei diritti politici e civili.

Art. 7° Quelli che, scorso il detto termine, fossero trovati in armi nel territorio delle provincie modenesi e parmensi, saranno arrestati e consegnati ai tribunali ordinari, per essere giudicati secondo le disposizioni del titolo „ *dei delitti di lesa Maestà e di alto tradimento* „ del codice criminale tuttora in vigore.

Art. 8° I direttori dei ministeri di grazia e giustizia, e dell'interno, e il ministro della guerra sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge.

Dato in Modena dal palazzo nazionale, li 27 settembre 1859.

FARINI.

*Il Direttore del Ministero degl'interni*
L. Carbonieri.

*Pel Generale in capo, Ministro di guerra*
Col. L. Frapolli.

*Il Dirett. del Minist. di grazia, giust. e culti*
Chiesi.

---

## *Decreto che fissa la somma da assegnarsi per pensione agli Uffiziali della già Armata d'Italia.*

*28 settembre* 1859.

(Estratto dalla Gazzetta di Modena, N° 106, del 4 ottobre 1859).

Con decreto 28 settembre 1859 il dittatore ha sancito che dal 1° settembre ultimo scorso la pensione assegnata agli uffiziali della già armata d'Italia, fissata in lire italiane 46,05 mensili al grado di capitano, sia portata a simili lire 75, e quella dei tenenti e sottotenenti di lire 34,54 a lire 60.

N° 36. — *Applicazione nelle Provincie Modenesi e Parmensi della Legge Sarda sulle giubilazioni militari.*

30 *settembre* 1859.

IL DITTATORE, ECC.

*Regnando S. M.* VITTORIO EMANUELE II.

Decreta:

Art. 1° Sarà pubblicata e applicata nelle provincie modenesi o nelle parmensi la legge sarda in data 27 giugno 1850 (1), relativa alla giubilazione dei militari e alle pensioni da pagarsi ad essi e alle loro vedove e alle loro famiglie.

Art. 2° I cittadini delle provincie modenesi e parmensi che militarono nell'esercito sardo, e in altri corpi dell'esercito nazionale negli anni 1848-1849 o 1859, e che si trovano nelle condizioni specificate dalla legge premenzionata, godranno i beneficii che essa impartisce.

Art. 3° Il ministero della guerra e i direttori delle finanze in Parma e in Modena cureranno, per quanto a ciascuno spetta, l'esecuzione del presente decreto.

Dato a Modena dal palazzo nazionale, li 30 settembre 1859.

FARINI.

---

N° 41. — *Applicazione delle disposizioni sul rimpatrio alle Guardie Nobili Estensi al seguito dell'Arciduca.*

3 *ottobre* 1859.

IL DITTATORE, ECC.

*Regnando S. M.* VITTORIO EMANUELE II.

Decreta:

Art. 1° Tutte le disposizioni risguardanti gli uffiziali contenute nel decreto 27 settembre prossimo passato, relativo al ritorno in patria di militari estensi, saranno applicabili alle persone che seguirono l'arciduca Francesco V, fuori di Stato, in qualità di guardie nobili d'onore estensi in attività di servizio.

Art. 2° I direttori dei ministeri di grazia, giustizia e culti, dell'interno e della guerra, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nelle forme dalla legge prescritte.

Dato a Modena dal palazzo nazionale, li 3 ottobre 1859.

FARINI.

*Il Dirett. del Minist. di grazia, giust. e culti*
CHIESI.

(1) Inserta nella raccolta delle leggi sulle pensioni militari di terra delle provincie sarde.

*Si ordina che i già Trabanti Veterani e militari Estensi vengano ammessi a far valere i titoli alla pensione in base alla Legge Piemontese 27 giugno 1850, e parimenti vengano ammessi a far valere i titoli alla pensione quegli Uffiziali Estensi che non abbandonarono il rispettivo posto volontariamente, e si danno Norme sul compenso del servizio.*

27 *ottobre* 1859.

IL DITTATORE, ecc.

*Regnando S. M.* Vittorio Emanuele II.

Volendo attuato il decreto 3 agosto ultimo scorso, che dichiara sciolti i corpi dei già *trabanti veterani*, come pure deve esserlo la compagnia degli uomini a quelli in sussistenza formata dalla riunione dei militari di varie armi qui rimasti al partire delle truppe estensi da questi Stati;

Volendo altresì avere riguardo agli uffiziali estensi, essi pure rimasti nello Stato modenese, come anche ad alcuni civili impiegati in servizio del militare;

Sulla proposizione del generale d'armata, capo supremo della lega, ministro della guerra;

Decreta:

I già *trabanti veterani* e militari estensi presso quelli in sussistenza vengano ammessi a far valere i loro titoli alla pensione militare, a norma della legge piemontese 27 giugno 1850.

Con questa cessa qualunque altro assegnamento fosse stato concesso dal regolamento estense sulle pensioni militari per anzianità di servizio, e distintivo di anzianità.

Parimenti a tenore della citata legge sono ammessi a far valere i loro titoli a pensione quegli uffiziali estensi, che, rimasti continuamente nello Stato dopo la partenza delle truppe estensi, hanno potuto provare e proveranno di non aver mai volontariamente abbandonato il rispettivo posto che cuoprivano.

Il servizio prestato solo nelle milizie volontarie non dà titolo a pensione qualunque ne sia stata la durata.

Per gli uffiziali aventi lunga precedenza di servizio militare attivo almeno di anni venti, si concede che quello prestato posteriormente nelle milizie volontarie sia calcolato per metà nello stabilire il quantitativo della pensione.

I civili stati impiegati in servizio del militare si considerano per le pensioni a seconda del prescritto dai regolamenti per gl'impiegati civili.

Modena, 27 ottobre 1859.

FARINI.

Per il Generale d'Armata
*Il Capo supremo della Lega, Ministro della guerra*
Col. L. Frapolli.

---

N° 653. — *Decreto che estende agli Uffiziali ed Impiegati militari le disposizioni del Decreto 4 ottobre 1859.*

21 *novembre* 1859.

Inserto nella Raccolta delle Leggi sulle pensioni militari delle Provincie parmensi.

N° 80. — *Assegno vitalizio ad Individui delle Provincie dell'Emilia senza mezzi, i quali ebbero ferite combattendo nel 1848, 1849 e 1859.*

24 *dicembre* 1859.

IL DITTATORE, ECC.

*Regnando S. M.* VITTORIO EMANUELE II.

Sulla proposta del ministro dell'interno;

Considerando che ben meritarono della patria, ed hanno diritto alla riconoscenza nazionale, quei cittadini che combatterono per l'indipendenza italiana e per la libertà;

Considerando che alcuni di essi, resi inabili al lavoro da riportate ferite, languono nella miseria;

Decreta:

È concessa sui fondi del pubblico erario una pensione vitalizia di lire italiane 30 mensili ai nati in queste provincie sprovvedati dei mezzi di sussistenza, i quali sono inabili al lavoro per ferite riportate nel 1848, 1849 e 1859 combattendo per la libertà e l'indipendenza nazionale.

I ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Dato in Modena dal palazzo nazionale, li 24 dicembre 1859.

FARINI.

*Il Ministro dell'interno*, C. MAYR.
*Il Ministro delle finanze*, C. N. PEPOLI.

---

GOVERNO DELL'EMILIA

*Applicazione nelle Provincie dell'Emilia della Legge Sarda sulle giubilazioni militari.*

4 *febbraio* 1860.

IL GOVERNATORE DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

*Regnando S. M.* VITTORIO EMANUELE II.

Decreta:

Art. 1° Si manda pubblicare in tutte le regie provincie dell'Emilia la legge sarda 27 giugno 1850, n° 1049, relativa alla giubilazione dei militari e alle pensioni da pagarsi ad essi ed alle loro vedove o famiglie, la quale fu già pubblicata per le provincie modenesi e parmensi con decreto dittatoriale 30 settembre 1859, n° 36.

Art. 2° Tutti i cittadini delle regie provincie dell'Emilia che militarono nell'esercito sardo o in altri corpi regolari dell'esercito nazionale negli anni 1848, 1849 e 1859, e che si trovano nelle condizioni specificate dalla predetta legge sarda, godranno i benefizii che essa accorda.

Art. 3° I ministri della guerra e delle finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nei modi voluti dalla legge.

Dato in Modena dal palazzo nazionale, li 4 febbraio 1860.

FARINI.

ALBICINI.
CHIESI.

## GOVERNO SARDO

N° 4189. — *Regio Decreto sulle giubilazioni di Militari ed altri già appartenenti alle Truppe Estensi e Parmensi.*

10 *giugno* 1860.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC. ECC.

Vista le legge 27 giugno 1850 sulle giubilazioni e pensioni militari;

Visto il decreto ducale sulle pensioni degli uffiziali estensi delli 19 aprile 1852;

Visto il decreto ducale sulle pensioni degli uffiziali ed impiegati militari parmensi delli 3 gennaio 1813;

Visto il decreto dittatoriale delli 30 settembre 1859, col quale venne pubblicata nelle provincie modenesi e parmensi la summentovata legge delli 27 giugno 1850;

Visto il reale decreto delli 25 marzo ultimo scorso, per cui l'esercito delle provincie dell'Emilia viene incorporato nell'esercito nostro, ed ha con esso comune le stesse leggi e discipline;

Avendo riconosciuto che per non pregiudicare negli acquisiti loro diritti i militari appartenenti alle truppe già estensi o parmensi, torna necessario di coordinare le disposizioni della summentovata legge e dei decreti susseguenti;

Sulla proposta del nostro ministro della guerra;

Sentito il consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1° I militari, ed altri loro assimilati, appartenenti alle truppe già estensi o parmensi, siano in effettivo servizio, od in disponibilità, od in altra posizione temporanea, i quali addì 30 settembre 1859, epoca in cui fu pubblicata nelle provincie modenesi e parmensi la legge sarda sulle giubilazioni e pensioni militari, avranno conseguito a tenore delle leggi vigenti nelle predette provincie il diritto alla pensione di ritiro, sono ammessi a far valere tale diritto in conformità delle leggi delle rispettive loro provincie.

Art. 2° È fatta facoltà agli stessi militari, i quali preferiranno di continuare nel servizio, poter invocare all'epoca della loro giubilazione l'applicazione delle leggi estensi o parmensi, ovvero della legge vigente nel nostro esercito; ma nel primo caso avranno ragione soltanto alla pensione stabilita pel grado e stipendio onde erano provveduti prima delli 30 settembre 1859 dai cessati governi estense e parmense, ed il tempo di servizio che avranno prestato fra tale epoca e quello della giubilazione sarà computato a seconda della legge 27 giugno 1850

per conseguire un aumento sulla loro pensione, la quale però in nessun caso potrà essere maggiore di quella che avrebbero potuto conseguire sotto quei cessati governi.

Art. 3° Si osserveranno, rispetto ai predetti militari, le forme vigenti nel nostro esercito per ciò che concerne l'accertamento dei titoli e la liquidazione delle loro pensioni.

Il nostro ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla corte dei conti ed inserto negli atti del governo.

Dato a Torino, addì 10 giugno 1860.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

---

# INDICE ALFABETICO-ANALITICO

## A



## B



## C



## D

# E



# F



# G



# I



# L



# M

## O



## P



## R



## S